

Circolare Anigas n. 10.579/2019 del 17 aprile 2019

RELAZIONI INDUSTRIALI

Testo Unico Rappresentanza – precedente giurisprudenziale su costituzione RSA ove siano già presenti RSU

Si informano le Aziende associate circa un interessante pronunciamento avente ad oggetto un decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, avverso un ricorso ex art. 28 L. 300/70 promosso dalla SLC CGIL, sul tema della (pretesa) facoltà di quell'organizzazione di nominare rappresentanze sindacali aziendali (cd. RSA) a fronte dell'avvenuta elezione di rappresentanze sindacali unitarie (cd. RSU).

Entrando nel merito della questione la SLC CGIL eccepiva che, non avendo partecipato alle elezioni della RSU, non sarebbe stata ad essa applicabile la rinuncia alla costituzione di RSA; il Giudice, dopo aver esaminato la clausola di salvaguardia contenuta nel TU del 2014 (art. 8), rigetta tale tesi.

La motivazione prende le mosse sottolineando e valorizzando il principio per cui "in ogni singola unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza". L'inserimento di questo principio nel Testo Unico del 2014 ha proprio la finalità di porre termine ad una non condivisibile prassi, che si era sviluppata quando era vigente l'accordo interconfederale del 1993, in base alla quale, molto frequentemente, una delle tre sigle sindacali, ove non partecipasse alle elezioni delle RSU, pretendeva di nominare comunque una RSA. Sul punto, il decreto fa chiarezza, respingendo la domanda della SIc Cgil che cercava proprio di riaffermare quella prassi.

In altri termini tutte le organizzazioni che aderiscono al Tu del 2014 "si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU", per cui <u>la rinuncia a costituire RSA non deriva tanto dalla partecipazione alle elezioni delle RSU ma dal semplice fatto di aderire al TU della rappresentanza,</u> e ciò quantomeno con riferimento a tutte le realtà aziendali ".... in cui siano state o vengano costituite RSU".

E ciò proprio come conseguenza ed attuazione del principio, inizialmente messo in luce dal Giudice, in base al quale "in ogni singola unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza".

Si ritiene quindi che il decreto possa costituire un precedente importante che ben potrà essere tenuto in considerazione in caso di controversie sulla questione in oggetto.

X

Il Direttore Generale Ing. Marta Bucci